CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTIROTI

Presentata il 24 novembre 1987

Parificazione del tetto pensionistico e contributivo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta – che si compone di un articolo unico – si intende finalmente affrontare e risolvere un grave problema di natura previdenziale che si trascina ormai da lungo tempo, con notevole pregiudizio dei lavoratori a più elevata qualificazione professionale iscritti nel regime generale gestito dall'INPS.

Ci si riferisce, in particolare, all'annosa questione della normativa concernente il limite massimo di retribuzione pensionabile (cosiddetto « tetto pensionistico ») che pone in essere una iniqua discriminazione a danno dei lavoratori più capaci e meritevoli iscritti nel predetto regime generale, rispetto a quelli iscritti in tutte le altre forme di previdenza previste dal vigente ordinamento, imponendo loro il versamento della contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione e prevedendo, di contro, che il calcolo della pensione sia effettuato solo entro il limite del tetto pensionistico.

Con la disposizione proposta si mira, per l'appunto, a far coincidere il tetto pensionistico con quello contributivo.

L'assurdità dell'attuale sistema – che si risolve in un ingiustificato prelievo parafiscale sulla quota di retribuzione non considerata, poi, ai fini del calcolo della pensione – ha spinto, com'è noto, molti interessati ad adire la magistratura che, con numerose ordinanze, ha rinviato la questione all'esame della Corte costituzionale la quale, pur pronunciandosi, con argomentazioni peraltro molto discutibili (non ovviamente in questa sede) per la legittimità del « tetto », ha rivolto una serie di sollecitazioni al legislatore ordinario ad intervenire per una più equa disciplina della materia.

La Corte, infatti, pur sottolineando l'evoluzione subita dal concetto di contributo nell'ottica di un sistema solidaristico di sicurezza sociale (rispetto alla sua configurazione nel precedente sistema mutualistico) come rivolto a soddisfare

ormai, più che l'interesse del singolo, quello pubblico dell'intera collettività, ha ribadito che esso deve comunque continuare « a dar vita al diritto del lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali » e che il legislatore non può non tenere in alcun conto effettivo le contribuzioni dei lavoratori « i quali non possono essere privati totalmente delle prestazioni », il che avviene ora proprio per la contribuzione relativa alla quota di retribuzione eccedente la misura del tetto.

Nella medesima ottica il legislatore ordinario è stato inoltre sollecitato ad elaborare norme adeguate in materia di proporzionalità tra contributi, retribuzione e pensione.

Occorre considerare, poi, che l'esenzione dall'obbligo di versamento della contribuzione sulla quota di retribuzione eccedente il tetto risponde anche alla esigenza di liberare risorse per la previdenza integrativa, consentendo agli interessati di conseguire il pieno soddisfacimento delle loro esigenze di vita attraverso, per l'appunto, l'iscrizione a forme di previdenza integrative.

A proposito dei « mezzi adeguati alle esigenze di vita » garantiti dall'articolo 38 della Costituzione, va tenuto infatti presente che la stessa Corte costituzionale, nella decisione innanzi indicata, pur premettendo che la tutela delle esigenze di vita non comporta la necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione, ha chiarito che « mezzi adeguati » sono anche quelli idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dal lavoratore in rapporto al reddito e alla posizione sociale raggiunta per effetto dell'attività lavorativa svolta.

Tale affermazione non può non comportare, come logica conseguenza, che ove, in un determinato momento storico, il sistema pubblico non possa farsi carico dell'integrale soddisfacimento delle predette esigenze di vita, deve essere data in concreto ai soggetti interessati la possibilità di provvedervi in proprio attraverso l'accesso a forme di previdenza integrative, accesso che può essere reso possibile in pratica solo non assoggettando iniquamente a contribuzione anche quote di retribuzione non destinate ad essere prese in considerazione in sede di calcolo della pensione.

D'altra parte la soluzione che si intende realizzare con l'articolo unico della presente proposta è analoga a quella già in essere per i lavoratori dirigenti iscritti all'INPDAI ed è, inoltre, in armonia con quella prevista nel progetto De Michelis di riforma del sistema pensionistico così come elaborato ed approvato dalla Commissione speciale di riforma delle pensioni della Camera dei deputati.

Si tratta, quindi, da un lato, di un'operazione di giustizia che mira a porre sullo stesso piano – sotto il profilo del trattamento previdenziale – lavoratori ad elevata qualificazione professionale e, dall'altro, di anticipare un aspetto della riforma generale del sistema pensionistico, in considerazione della indifferibile esigenza di eliminare dall'attuale ordinamento uno degli aspetti di maggiore iniquità, che colpisce soggetti tra i più alacri, capaci e meritevoli e degni, pertanto, della massima considerazione per il rilevantissimo apporto che, in termini di impegno lavorativo e di professionalità, conferiscono al progresso e allo sviluppo della società.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il massimale di retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, costituisce il limite massimo della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al regime generale.